

# TRASFERIMENTO ALL'ESTERO: INAPPLICABILITÀ DEL REGIME «PEX»

## Agenzia delle Entrate: principio di diritto 10/2021

- ✓ In caso di trasferimento all'estero della residenza fiscale di un'impresa commerciale (compreso il caso di una *holding* di partecipazioni), la plusvalenza eventualmente realizzata è unitariamente determinata in misura pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e delle passività che non siano confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione in Italia.
- ✓ Non essendo consentita una valorizzazione atomistica delle componenti dell'azienda, non si rende applicabile il regime della *participation exemption* («PEX») che sarebbe invece astrattamente applicabile alle singole partecipazioni ricomprese in tale compendio aziendale.
- ✓ Tale principio trova infatti estrinsecazione non soltanto laddove la plusvalenza sia generata per effetto di una cessione, ma, più in generale, in presenza di qualsiasi fattispecie realizzativa, incluso il trasferimento all'estero della residenza fiscale di una impresa commerciale.
- ✓ Viene confermato dunque l'orientamento di prassi contenuto nella Circolare 6/E del 2016, a sua volta espressione del principio generale di natura civilistica di unitarietà del complesso aziendale di cui all'art. 2555 del Codice Civile.

